

**Contratto per la fornitura, in regime di acquisto, di materiale vario per ortopedia/artroscopia, per la durata di 3 anni, occorrenti all' A.S.L. di Viterbo. LOTTO XXX. CIG .....**

L'anno 20 \_\_, il giorno \_\_, del mese di \_\_\_\_\_, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale":

**AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO** (di seguito denominata per brevità "ASL", "Stazione Appaltante", "Azienda"/"Amministrazione" "Committente") – Partita IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa Daniela Donetti, nata a Parma il 16-1-1969 e domiciliata per la carica in Via Enrico Fermi, 15 - 01100 VITERBO;

e la Ditta ..... Sede Legale Via ..... – ..... (:): P.I. n. .... (di seguito denominata per brevità "Aggiudicatario" "Ditta Aggiudicataria" "Fornitore" "Affidatario" "Appaltatore"), iscritta alla Camera di Commercio di ....., e rappresentata dal Sig./Dott. ...., nat... a .....(:) il ..... C.F. .... domiciliato per la carica presso la Sede Legale, in qualità di ....., come risultante da ....., agli atti (**ALLEGATO N. 1 – Copia Carta d'Identità n. ....**), convengono a quanto di seguito riportato:

**PREMESSO**

- Che con deliberazione DG n. .... del ..... è stata autorizzata l'indizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, di una procedura aperta, suddivisa in 13 lotti unici ed

indivisibili, avente ad oggetto la fornitura di materiale vario per ortopedia/artroscopia e l'installazione "chiavi in mano" di colonne artroscopiche ricondizionate (Lotto 1) occorrenti alle necessità della Asl Viterbo, per la durata di 3 anni, per un importo complessivo posto a base d'asta di € 289.312,50 - Iva esclusa;

- Che con deliberazione DG n. .... del ..... è stata aggiudicata alla ditta ..... la fornitura di materiale vario per ortopedia/artroscopia di cui **al/ai LOTTO/I n./nn. XXXXX**, per un importo complessivo triennale di € ..... - Iva 22%, come risultante da offerta economica n. .... del ....., allegata in copia al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, (**ALLEGATO N° 2 – Offerta Economica n. .... del .....**).

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, ovvero il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Oneri, l'Offerta Tecnica e tutta la documentazione di gara, risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. .... del ..... rilasciata da ....., per una somma garantita di € ..... e con validità sino al ..... (**ALLEGATO N°3 – Copia Polizza n. .... del ..... + Certificazioni**).

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**Le parti convengono e stipulano quanto segue:**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA FONITURA**

Oggetto del presente contratto è la fornitura, in regime di acquisto, di Materiale di Consumo per chirurgia ortopedica/artroscopica, di tipo impiantabile e non impiantabile, relativo al/ai LOTTO/I N. xxx +

**DESCRIZIONE.** come risultante da offerta economica n. ....

del .....; **ALLEGATO N° 2**, e nel rispetto di quanto stabilito all'ART. 2

del Capitolato Speciale d'Oneri - "Descrizione dettagliata delle prestazioni".

Punto A. - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEL MATERIALE DI CONSUMO

**ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA**

L'ammontare triennale della fornitura è fissato in € .....+ iva 22% esclusa.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà altresì essere modificato, senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare, si fa presente che gli affidamenti oggetto dei lotti in parola, le cui basi d'asta sono fissate come sopra descritto, potranno essere variati in aumento, nell'arco della durata contrattuale, di una percentuale pari al 100% del valore di aggiudicazione, in base alle esigenze aziendali che si dovessero



autorizzato

### **ART. 3 – DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA FORNITURA**

Per quanto riguarda la descrizione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si rimanda integralmente all'ART. 2 del Capitolato Speciale d'Oneri "Descrizione dettagliata delle prestazioni", ai punti:

*Punto A. - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEL MATERIALE DI CONSUMO*

### **ART. 4 - LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO**

In relazione alle specifiche necessità aziendali, sarà adottata alternativamente una o l'altra procedura di rifornimento descritta nel seguito, previo accordo tra le parti.

#### **➤ Procedura 1 :**

La consegna dei materiali di consumo dovrà essere eseguita presso la Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente.

I Materiali di Consumo dovranno essere consegnati dal Fornitore a semplice richiesta scritta del Reparto utilizzatore ovvero della Farmacia.

La Farmacia del Presidio Ospedaliero provvederà ad emettere Ordini di Acquisto solo dopo lo svolgimento degli interventi chirurgici, con esclusivo riferimento al materiale effettivamente impiantato. Gli Ordini di Acquisto saranno trasmessi al Fornitore tramite NSO. Il materiale non impiantato potrà essere ritirato dal Fornitore, previo accordo con la Farmacia, ovvero mantenuto in deposito presso la Sala Operatoria del Presidio Ospedaliero a totale ed esclusiva responsabilità del Fornitore medesimo. Il rischio di perdite, deterioramenti e perimenti dei beni è, dunque, a carico dell'Appaltatore, sia

nel periodo antecedente alla consegna dei beni che in quello di deposito della merce non ritirata dall'Appaltatore.

➤ **Procedura 2:**

I Materiali di Consumo dovranno essere consegnati dal Fornitore alla Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente solo ed esclusivamente a seguito dell'invio da parte della stessa dell'apposito Ordine di Acquisto. Gli anzidetti ordini saranno trasmessi dalla Farmacia al Fornitore tramite NSO. La proprietà dei prodotti verrà acquisita dall'Azienda con le singole consegne. Il rischio di perdite, deterioramenti e perimenti dei beni prima delle consegne è, dunque, a carico dell'Appaltatore.

Ciascun Ordine di Acquisto relativo a Materiale di Consumo, impiantabile e non, conterrà: il numero progressivo dell'ordine (prodotto dal sistema informativo aziendale), i dati del fornitore aggiudicatario della fornitura, il termine di consegna, la tipologia ed il quantitativo degli articoli da consegnare, il luogo di consegna degli stessi, l'importo totale dell'ordine.

Le consegne dovranno essere effettuate, esclusi i giorni festivi, rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

Il termine massimo di consegna dei Materiali di Consumo è da intendersi pari a 7 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta ovvero dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto, salvo tempistiche più brevi indicate dall'Appaltatore in offerta. In caso di ritardo, si applicherà l'apposita penale prevista dal Capitolato Speciale d'Oneri.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai  $\frac{3}{4}$  della durata complessiva del prodotto medesimo.

Qualora i Materiali di Consumo consegnati dovessero risultare difettosi, gli

stessi dovranno essere sostituiti, a cura e spese dall'Aggiudicatario, entro e non oltre il termine massimo di 3 giorni solari dalla richiesta, pena l'applicazione di apposita penale, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Oneri.

Nei casi di cui sopra, l'Azienda si riserverà, altresì, di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, dei Materiali di Consumo non consegnati ovvero non sostituiti, con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo e salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento di ogni danno conseguente subito dalla Stazione Appaltante (ex art. 1382 C.C.).

#### **ART 5 - PERIODO DI PROVA**

L'Azienda, nei 3 (tre) mesi, sottoporrà le Apparecchiature ed i relativi Materiali di Consumo offerti dall'Aggiudicatario ad un periodo di prova.

Nel corso di tale periodo, qualora le Apparecchiature ed i relativi Materiali di Consumo non dovessero funzionare correttamente, ovvero non dovessero corrispondere e soddisfare le esigenze e/o le aspettative dell'Azienda, quest'ultima si riserverà il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, senza alcun onere a proprio carico. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

#### **ART. 6 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E FORMAZIONE**

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse porre in commercio nuove Apparecchiature e/o nuovi Materiali di Consumo analoghi a quelli oggetto del contratto di service e migliorativi per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità ecc..., nonché aggiornamenti relativi

all'hardware e al software, sarà tenuto ad informare la Stazione Appaltante, la quale ha facoltà di ottenerne l'implementazione o la sostituzione, senza oneri e costi aggiuntivi.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale medico, paramedico e tecnico, sulla base di quanto previsto nell'Offerta Tecnica, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature e dei materiali di consumo da parte del personale Asl preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate e dei materiali di consumo da utilizzarsi a corredo, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire, per tutta la durata del Contratto, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.

**ART. 7 - FATTURAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato

all'Azienda per effetto dell'esecuzione del Contratto.

Il pagamento avverrà dietro emissione di apposite fatture.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA  
LOCALE VITERBO

Le forniture dei materiali di consumo saranno remunerate a misura, sulla base dei fabbisogni che saranno effettivamente manifestati dall'Azienda nel corso dell'esecuzione del contratto e che saranno riportati negli Ordini di Acquisto emessi con le modalità indicate nel Capitolato, valorizzati secondo le condizioni economiche offerte dall'Aggiudicatario.

Le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell'ultimo giorno del mese cui si riferiscono, per il pagamento degli articoli consegnati nel periodo di riferimento e che siano stati richiesti dall'Azienda in appositi Ordini di Acquisto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato.

La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

Ciascuna fattura dovrà contenere:

- a) (solo per i Materiali di Consumo di tipo impiantabile) dati identificativi della richiesta scritta del Reparto utilizzatore o della Farmacia;
- b) il riferimento al numero dell'Ordine di Acquisto dell'Azienda;
- c) il numero del documento di trasporto rilasciato dal Fornitore in occasione della consegna;
- d) il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto in attesa di definizione.

Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal regolamento di “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”, approvato con DCA n. U00308/2015 e seguenti U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento si intende integralmente recepito pur se non materialmente allegato agli atti di gara.

Si ribadisce che i termini di pagamento previsti dal sopra richiamato regolamento saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della Fornitura siano state rispettate.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Asl, di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato, nonché dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L’Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale. La liquidazione delle fatture è subordinato all’accertamento e controllo effettuato dal DEC, individuato con Deliberazione DG n° ....., Direttore ..... – Dr. ....

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell’Aggiudicatario per l’accredito dei corrispettivi sono le seguenti: ..... Sede di .....

IBAN .....

**ART. 8 – PENALI**

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

A) 0,2 per mille dell'importo dei materiali di consumo consegnati in ritardo, e comunque non meno di €20,00, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

B) 0,2 per mille dell'importo dei materiali di consumo difettosi e sostituiti in ritardo, e comunque non meno di €20,00, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione dei materiali di consumo che siano risultati difettosi, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato;

C) 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in caso di mancata o parziale o difforme effettuazione dei corsi formativi per il personale ASL, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Capitolato e secondo quanto sarà specificatamente concordato e calendarizzato al riguardo con questa Stazione Appaltante.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI**

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

#### **ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da

comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

- perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
- cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
- frode nell'esecuzione del Contratto;
- applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

- mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del Contratto.

**ART. 11 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 12 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all’aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di **non/non voler sub-appaltare** parte della fornitura oggetto del presente contratto.

**N.B. in caso di sub-appalto inserire specifiche.**

**ART. 13 - RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 c.4-ter e 92 c. 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal capoverso che precede, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 109 c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

**ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (**ALLEGATO N. 3**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

#### **ART. 15 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI**

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura.

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**Allegato N° 4 Copia RCT Polizza n. ....** - .....) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

**E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, di sottoscrivere un apposito verbale**

**di coordinamento per eliminare i rischi di interferenza per i professionisti**

**che saranno chiamati a svolgere regolare manutenzione.**

**ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le spese (tra cui quelle di pubblicazione) inerenti al presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

**ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

**ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di alla Deliberazione DG. n.1620/2018. Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

**ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., la vigente legislazione regionale per le A.S.L., Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Oneri, l'offerta tecnica e tutta la documentazione di gara.

Le disposizioni del Capitolato e del Disciplinare prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

**Letto, approvato e sottoscritto**

.....

**AZIENDA S.L. DI VITERBO**

.....

**Il Direttore Generale**

.....

**Dr.ssa Daniela DONETTI**

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.**

.....

**Azienda S.L. di Viterbo**

.....

**Il Direttore Generale**

.....

**Dr.ssa Daniela DONETTI**

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm. e ii. -"Codice Amministrazione Digitale".**